

**Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l'Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST
CIRCOLARE N. 2 /2010 approvata con delibera del 13.4.2010
e MODIFICATA con delibera del 25.1.2011
Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri
(Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera a)**

1- Finalità e beneficiari

- 1.1 - Le iniziative che possono fruire del regime di agevolazione finanziaria previsto dalla presente circolare, riguardano programmi con caratteristiche di investimento, realizzati da imprese con sede legale in Italia e finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi, ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento.
- 1.2 - Sono ammesse con priorità le iniziative delle piccole e medie imprese - PMI - in caso di carenza di risorse del Fondo 394/81.
- 1.3 - Il programma deve essere rivolto a Paesi che non sono membri dell'Unione Europea.
- 1.4 - Le strutture oggetto del programma possono essere costituite da uffici, show-room, magazzini, punti vendita e un negozio.
- 1.5 - Le strutture possono essere gestite dal richiedente direttamente o tramite un soggetto terzo locale, partecipato o meno dallo stesso richiedente. In caso di soggetto terzo non partecipato, il rapporto con il richiedente deve essere documentato da apposito contratto, da cui risultino le attività da svolgere, con la specifica dei costi del personale e degli spazi messi a disposizione.
- 1.6 - Il programma deve riguardare la diffusione da parte del richiedente di:
 - beni e servizi prodotti in Italia;
 - beni e servizi prodotti in altri Paesi, ma distribuiti con il marchio di imprese italiane.

2.- Spese ammissibili all'intervento

- 2.1 - Le spese previste per i programmi all'estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla "scheda programma" contenuta nel modulo di domanda di cui al successivo punto 6.1 e approvata dal Comitato Agevolazioni (di seguito "Comitato"). Le spese inserite nella "scheda programma" devono essere congruenti con le capacità organizzative, economiche e finanziarie dei richiedenti stessi, nonché con la tipologia e gli obiettivi dei programmi e con le caratteristiche dei mercati di destinazione.
- 2.2 - Sono ammissibili all'intervento agevolativo le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma, che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento (protocollo SIMEST) e termina 24 mesi dopo la data della stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 8, ovvero alla data di eventuale anticipata scadenza del periodo di preammortamento di cui al successivo punto 5.1. Una spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l'effettivo pagamento.
- 2.3 - Le spese ammissibili all'intervento agevolativo, elencate nella "scheda programma", riguardano:
 - spese di struttura;
 - spese per azioni promozionali;
 - spese per interventi vari.

Queste ultime, comprendono spese non documentabili con fattura, ammesse nella misura forfettaria del 25% della somma delle spese previste per strutture e azioni promozionali.

Le spese per l'acquisto di immobili sono ammissibili nel limite del 50% del valore dell'immobile.

Eventuali spese per consulenze specialistiche non possono superare il 10% dell'importo totale del programma agevolato, devono riguardare tematiche specifiche afferenti la realizzazione del programma e devono essere documentate da apposito contratto.

- 2.4 - Nel periodo di realizzazione del programma, di cui al precedente punto 2.2, è consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa documentabili della "scheda programma" fino ad un massimo del 20%, fermo restando l'ammontare totale del programma agevolato.
- 2.5 - Il beneficiario può richiedere motivate variazioni della "scheda programma", da sottoporre all'approvazione del Comitato, fino a 3 mesi prima della scadenza del periodo di realizzazione del programma, di cui al precedente punto 2.2. Le spese conseguenti alle variazioni sono agevolabili se sostenute successivamente alla data di ricevimento da parte della SIMEST della richiesta di variazione. Eventuali eccezioni saranno sottoposte al Comitato.

3 - Forma dell'intervento agevolativo

3.1 - L'intervento viene concesso in forma di finanziamento agevolato.

4 - Misura dell'intervento agevolativo

- 4.1 - L'importo del finanziamento agevolato è deliberato dal Comitato e può coprire fino all'85% dell'importo delle spese indicate nella "scheda programma" approvata dal Comitato. Esso può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall'applicazione del Regolamento comunitario "de minimis".
- 4.2 - L'importo massimo del finanziamento concedibile è pubblicato sul sito Internet di SIMEST (www.simest.it) e del Ministero dello Sviluppo Economico - Area Internazionalizzazione (di seguito "Ministero" - www.sviluppoeconomico.gov.it).

5 - Condizioni dell'intervento agevolativo

5.1 - L'intervento agevolativo viene concesso alle seguenti condizioni:

- il periodo di utilizzo del finanziamento, nel quale vengono effettuate le erogazioni, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 8 e termina 3 mesi dopo il termine del periodo di preammortamento e di realizzazione del programma;
- il preammortamento decorre dalla data di stipula del contratto e termina 24 mesi dopo tale data. Il periodo può essere ridotto su richiesta dell'impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
- il rimborso del finanziamento avviene in un periodo di 5 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento e di realizzazione del programma mediante rate semestrali posticipate costanti in linea capitale. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell'impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
- il tasso d'interesse agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa comunitaria (di seguito "tasso di riferimento", reso noto con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato sul sito della SIMEST e del Ministero), vigente alla data della delibera di concessione del Comitato; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo;
- gli interessi di mora sono da calcolare ad un tasso pari a quello legale, vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di 2 punti;

- per garantire il rimborso del 100% del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, i beneficiari devono prestare, a fronte dei singoli importi da erogare, una o più delle seguenti garanzie deliberate dal Comitato: fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, entrambe conformi alle clausole giuridiche di cui allo schema pubblicato sul sito Internet della SIMEST, fideiussione di confidi convenzionati con SIMEST, fideiussione di intermediari finanziari convenzionati con SIMEST e pegno su titoli di Stato. Il Comitato può deliberare altre eventuali garanzie. In caso di contenzioso, ai fini dei recuperi delle somme dovute, eventuali garanzie di supporto potranno essere costituite esclusivamente da fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa e fideiussione di intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B.;
- il Comitato può accordare alle PMI beneficiarie (di cui alla definizione comunitaria) una riduzione delle garanzie da prestare fino al 50% del finanziamento in relazione all'affidabilità delle stesse, con particolare riguardo alla loro capacità di rimborsare il finanziamento medesimo; al riguardo, i criteri valutativi sono quelli previsti dal sistema di scoring approvato dal Comitato e pubblicato sul sito Internet di SIMEST.

6 – Domanda di intervento agevolativo

- 6.1 - La domanda di intervento agevolativo è presentata dai richiedenti su apposito modulo, approvato dal Comitato, diffuso tramite la presente circolare e pubblicato sul sito Internet della SIMEST e del Ministero.
- 6.2 - La domanda, corredata della documentazione prevista nel modulo, è presentata alla SIMEST, che la registra in ordine cronologico, secondo la data di arrivo, e comunica al richiedente, entro 10 giorni lavorativi, la data di ricevimento, il numero di posizione ed il nominativo del responsabile del procedimento, fornendo ogni ulteriore informazione prevista dalla normativa vigente per l'avvio del procedimento.
- 6.3 - Nella domanda, il richiedente deve indicare espressamente il nominativo del proprio referente interno, incaricato di intrattenere i rapporti con la SIMEST. Qualora il richiedente intenda avvalersi di un consulente esterno, deve essere trasmessa alla SIMEST copia dell'atto di incarico. Sono esclusi dall'intervento i compensi a qualsiasi titolo riconosciuti a detto consulente.
- 6.4 - Copia della domanda è trasmessa dalla SIMEST al Ministero per le valutazioni di competenza.

7 – Istruttoria

- 7.1 - L'istruttoria delle domande di intervento agevolativo è effettuata dalla SIMEST seguendo l'ordine cronologico di ricezione.
- 7.2 - Il Ministero, anche avvalendosi degli uffici ICE o di altri soggetti istituzionali, trasmette alla SIMEST i risultati della propria analisi sulla validità economica, commerciale e promozionale dei progetti proposti e sulla congruità delle spese preventivate in relazione alla tipologia di ciascuna iniziativa, nonché, eventualmente, sulle relative variazioni. Il Ministero fornisce tali risultati entro 2 mesi dalla data di arrivo della domanda di intervento agevolativo.
- 7.3 - La SIMEST effettua l'istruttoria sulla base:
 - della validità tecnica, finanziaria ed economica del programma, in relazione alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente, con particolare attenzione alla valutazione delle risorse finanziarie e aziendali utili a garantire il regolare rimborso del finanziamento, nonché alle garanzie offerte;

- della congruenza del finanziamento richiesto con i ricavi medi degli ultimi tre esercizi, con un tetto massimo del 25%;
 - dei risultati dell'analisi effettuata dal Ministero ai sensi del precedente punto 7.2;
 - dei risultati di eventuali controlli presso il richiedente deliberati dal Comitato.
- 7.4.- Per completare l'istruttoria, la SIMEST può chiedere all'impresa documentazione integrativa ed eventuali chiarimenti, che devono essere forniti entro 45 giorni dalla data della richiesta, pena l'eventuale archiviazione di quest'ultima.
- 7.5 - Le proposte in merito alle domande di intervento agevolativo sono sottoposte al Comitato sulla base degli elementi di valutazione di cui ai punti precedenti. Il Comitato può deliberare la concessione dell'intervento agevolativo, anche per tranches, subordinando l'erogazione delle tranches successive alla prima, al superamento di determinate condizioni.
- 7.6 - Il Comitato delibera sulla domanda di intervento agevolativo entro 3 mesi dalla data di arrivo della domanda stessa alla SIMEST completa della necessaria documentazione.

8 – Contratto di finanziamento

- 8.1 - Il contratto di finanziamento viene stipulato entro 3 mesi dalla ricezione della delibera di concessione.
- 8.2 – Il beneficiario è tenuto a presentare alla SIMEST, entro 2 mesi dalla ricezione della delibera di concessione, la documentazione necessaria per la stipula. Trascorso inutilmente tale termine, l'operazione viene sottoposta al Comitato per l'eventuale revoca.

9 – Erogazione

- 9.1 - La SIMEST eroga il finanziamento concesso secondo le seguenti modalità:
- un anticipo, fino ad un massimo del 30% dell'importo del finanziamento, è erogato entro 4 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, su richiesta del beneficiario, da presentare entro 3 mesi da detta stipula, corredata dalle garanzie previste al precedente punto 5.1. Entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, il beneficiario deve produrre idonea documentazione di spesa a copertura dell'importo erogato, al netto della quota corrispondente all'importo forfettario di cui al precedente punto 2.3;
 - le ulteriori richieste di erogazione possono essere presentate, una volta completata la documentazione di spesa relativa all'anticipo, anche prima che siano trascorsi i 12 mesi di cui sopra. Tali richieste, devono essere complete della necessaria documentazione di spesa. La SIMEST, entro 2 mesi dalla data di ricezione della richiesta di erogazione, effettua il controllo della relativa documentazione di spesa per verificarne la congruità documentale e la corrispondenza con le voci del programma approvato e procede all'erogazione del finanziamento, una volta ricevute le garanzie approvate dal Comitato, entro 1 mese dal completamento della richiesta di erogazione;
 - **qualora non sia stato deliberato l'anticipo di cui al primo alinea del presente punto 9.1, il beneficiario stesso dovrà richiedere la prima erogazione del finanziamento entro il predetto termine di tre mesi dalla stipula del contratto, allegando la documentazione descritta all'alinea precedente e fornendo le garanzie approvate dal Comitato ***;
 - l'impresa dovrà presentare l'ultima richiesta di erogazione entro il mese successivo al termine di realizzazione del programma, di cui al precedente punto 2.2;
 - l'importo delle singole erogazioni comprende una quota dell'importo forfettario di cui al precedente punto 2.3, calcolata in proporzione alle spese documentate.

* nuovo alinea introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni del 25.1.2011.

9.2 - Qualora il Comitato abbia deliberato l'erogazione del finanziamento per tranches, l'anticipo indicato nel precedente punto è calcolato con riferimento all'importo della prima tranche.

9.3 - Qualora il beneficiario:

- non richieda l'erogazione della quota anticipata **o della prima quota di finanziamento*** entro il previsto termine di tre mesi dalla stipula del contratto di finanziamento o
- non produca idonea documentazione di spesa, a copertura della quota anticipata nel termine previsto,

il finanziamento è sottoposto al Comitato per la revoca, previa comunicazione all'interessato almeno 15 giorni prima della riunione per l'assunzione del provvedimento. A seguito della revoca, il capitale erogato deve essere rimborsato entro 3 mesi dalla data della relativa richiesta della SIMEST, maggiorato degli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data di erogazione.

9.4 - Le erogazioni possono essere effettuate anche sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente la distinta analitica delle spese sostenute, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni.

10 - Verifica della realizzazione dei programmi agevolati

10.1 - Il Ministero, anche mediante ispezioni in loco deliberate dal Comitato, accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione.

10.2 - La SIMEST verifica la corrispondenza delle spese documentate con le spese indicate nei preventivi approvati dal Comitato.

10.3 - Qualora la documentazione di spesa consista in dichiarazioni del beneficiario, la SIMEST effettua controlli a campione, richiedendo all'interessato la necessaria documentazione in originale o in copia conforme e segnalando al Comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicità delle spese documentate.

10.4 - Entro i 60 giorni successivi al primo anno dalla data di stipula del contratto di finanziamento, l'impresa invia alla SIMEST una relazione intermedia sull'attività svolta, segnalando eventuali scostamenti dal preventivo approvato. Copia di tale relazione è trasmessa dalla SIMEST al Ministero per i seguiti di competenza. Qualora l'impresa non trasmetta nei termini stabiliti la relazione intermedia, la SIMEST, dopo 15 giorni dall'invio di apposita comunicazione, sospende le erogazioni dell'intervento e sottopone l'operazione al Comitato.

10.5 - Entro i 2 mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione del programma, il beneficiario invia alla SIMEST una relazione finale che illustri l'attività svolta nell'ambito del programma approvato, nonché i risultati promozionali conseguiti. Copia di tale relazione è trasmessa dalla SIMEST al Ministero per i seguiti di competenza. La relazione deve contenere il rendiconto dettagliato delle spese sostenute ed i dati relativi ai ricavi realizzati in Italia e all'estero negli ultimi 3 anni. La relazione deve illustrare altresì se e in quale modo il beneficiario, conclusa con il programma agevolato la fase di primo approccio e posizionamento iniziale nel Paese o nei Paesi di realizzazione, intenda proseguire autonomamente nelle attività intraprese. Qualora il beneficiario non trasmetta nei termini previsti la relazione finale, la SIMEST, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di contestazione e di sollecito, sottopone l'operazione al Comitato, il quale, salvo che accerti la sussistenza di cause di forza maggiore, delibera la revoca dell'intervento agevolativo. A seguito del provvedimento di revoca, il beneficiario deve rimborsare in un'unica soluzione, entro 3 mesi dalla relativa comunicazione della SIMEST, il capitale erogato con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni.

* "o della prima quota di finanziamento" introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni del 25.1.2011.

11 – Consolidamento

- 11.1 - Ai fini dell'adozione da parte del Comitato della delibera di consolidamento di cui al successivo punto 11.3, la SIMEST:
- predispone una relazione sulla base del raffronto fra le spese approvate e quelle idoneamente documentate;
 - trasmette copia della propria relazione al Ministero per l'acquisizione di un parere sul conseguimento degli obiettivi previsti dal programma agevolato e sulla relativa attività svolta dal beneficiario;
 - sottopone la propria relazione ed il parere del Ministero al Comitato.
- 11.2 - Le decisioni relative al consolidamento sono adottate dal Comitato, di massima, entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di utilizzo di cui al precedente punto 5.1. Esse sono basate sull'esame:
- della documentazione di spesa prodotta dal beneficiario;
 - della relazione finale presentata dal beneficiario;
 - della relazione predisposta dalla SIMEST;
 - del parere del Ministero;
 - dei risultati delle verifiche sulla realizzazione del programma effettuate dal Ministero direttamente nei Paesi di destinazione del programma, o tramite gli uffici ICE o altri soggetti istituzionali.
- 11.3 - Il Comitato valuta se il programma sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato e adotta, conseguentemente, le seguenti decisioni:
- a) in caso di realizzazione totale del programma approvato, delibera il consolidamento del finanziamento e la restituzione dell'importo erogato ed idoneamente documentato alle condizioni deliberate dal Comitato, tra cui gli interessi a tasso agevolato; la parte che eventualmente non sia idoneamente documentata, deve essere restituita in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa comunicazione, con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni;
 - b) in caso di realizzazione parziale del programma per cause non imputabili al beneficiario, delibera il consolidamento dell'importo erogato ed idoneamente documentato, con conseguente rimborso dello stesso alle condizioni di cui alla precedente lettera a); la parte che eventualmente non sia idoneamente documentata, deve essere restituita in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa comunicazione, con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni;
 - c) in caso di non realizzazione del programma o di realizzazione parziale per cause imputabili al beneficiario, il rimborso dell'intero importo erogato deve avvenire in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa richiesta al beneficiario, con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni.
- 11.4 - In caso di realizzazione parziale del programma, tale evento sarà ritenuto imputabile all'impresa quando non abbia operato con la dovuta diligenza e/o quando non abbia provveduto ad informare tempestivamente la SIMEST delle cause che hanno impedito la realizzazione del programma nei termini e con le modalità previste nel progetto approvato.
- 11.5 - Qualora siano state approvate per il medesimo programma più "schede programma", le decisioni di cui al precedente punto 11.3 sono adottate con riferimento a ciascuna di dette schede.
- 11.6 - Qualora non risultino realizzate le strutture preventivate, o vengano chiuse prima della scadenza del periodo di realizzazione, l'intervento agevolativo è revocato, previo invio di formale contestazione al beneficiario da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'adozione del provvedimento di revoca. A seguito di revoca, il beneficiario deve rimborsare, in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa comunicazione della SIMEST, il

finanziamento con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni.

Qualora il beneficiario abbia comunicato alla SIMEST l'anticipata chiusura/interruzione dell'attività delle strutture locali almeno 1 mese prima della chiusura/interruzione, o abbia dimostrato l'esistenza di cause di forza maggiore, il Comitato valuta l'imputabilità al beneficiario degli eventi sopra indicati e l'eventuale revoca dell'intervento agevolativo, adottando le decisioni in conformità con i criteri indicati al precedente punto 11.3.

12 - Revoca dell'intervento agevolativo

12.1 - Fatti salvi i casi di revoca espressamente disciplinati ai punti precedenti, l'intervento agevolativo può essere revocato in caso di documentazione incompleta o irregolare.

Tale revoca, adottata dal Comitato previa contestazione al beneficiario, comporta che il beneficiario deve rimborsare, in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa richiesta della SIMEST, il finanziamento erogato maggiorato degli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni.

Firmato
Il Presidente del Comitato Agevolazioni

n. 3 allegati:

- ⇒ delibera CIPE;
- ⇒ modulo di domanda;
- ⇒ modulistica per le erogazioni.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 133/2008. (Deliberazione n. 113/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore (cd. «*de minimis*»);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 112/2008, il quale, nel disciplinare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ha modificato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, la legge 20 ottobre 1990, n. 304 e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, individuando le iniziative ammesse ai benefici, a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 251/1981;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 6, che rinvia a una o più delibere di questo Comitato la determinazione dei termini, delle modalità e delle condizioni degli interventi, delle attività e degli obblighi del gestore, delle funzioni di controllo, nonché della composizione e dei compiti del Comitato per l'amministrazione del citato Fondo rotativo (cd. Comitato agevolazioni);

Tenuto conto che lo stesso comma 3 del citato art. 6 prevede, altresì, che le suddette delibere vengano adottate su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri;

Vista la nota n. 25364 del 5 ottobre 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, tra l'altro, per il relativo esame di questo Comitato, uno schema di delibera concernente l'attuazione del richiamato art. 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 112/2008; Tenuto conto che alla Società italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è stata attribuita dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato;

Considerata la necessità di rendere operative le riforme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese di cui al citato art. 6;

Udita la proposta del Ministro dello sviluppo economico sulla quale viene acquisito il concerto del vice Ministro dell'economia e delle finanze e del Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

1. TERMINI, MODALITÀ E CONDIZIONI DEGLI INTERVENTI.

A) Sono individuati i seguenti termini, modalità e condizioni di realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 (programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento):


A.1) Il programma deve essere rivolto a Paesi che non sono membri dell'Unione europea e realizzato attraverso l'apertura da parte del richiedente di una struttura che ne consenta in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento. La struttura può essere gestita dal richiedente direttamente o tramite un soggetto terzo locale, partecipato o meno dallo stesso richiedente. In caso di soggetto terzo non partecipato, il rapporto con il richiedente deve essere documentato con apposito contratto.

Il programma può avere ad oggetto la diffusione di beni e servizi prodotti in Italia o comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.

L'intervento agevolativo viene concesso in forma di finanziamento agevolato.

A.2) La misura e le condizioni dell'intervento agevolativo sono deliberate dal Comitato agevolazioni di cui al punto 3 della presente delibera nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «*de minimis*».

Le spese previste per il programma all'estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla «scheda programma», approvata dal Comitato agevolazioni. Sono ammissibili all'intervento agevolativo le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento. L'intervento agevolativo può coprire fino all'85% dell'importo delle spese preventive e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni. I criteri di ammissibilità delle spese inserite nella «scheda programma», nonché la loro tipologia e misura (compresa quella di eventuali spese riconoscibili in misura forfettaria) saranno determinati con successiva delibera del Comitato agevolazioni.



Il tasso d'interesse del finanziamento agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo. Le altre condizioni di intervento — durata, garanzie, tasso di mora e quant'altro necessario per disciplinare correttamente l'intervento stesso — sono deliberate dal Comitato agevolazioni.

In tema di garanzie, il Comitato agevolazioni può prevedere condizioni più favorevoli per le piccole e medie imprese (PMI) tenuto conto dell'affidabilità delle stesse e della capacità di rimborsare il finanziamento.

A.3) Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi alle erogazioni del finanziamento agevolato, nonché quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabilite con apposite delibere del Comitato agevolazioni. Su richiesta del richiedente, il Comitato agevolazioni può prevedere l'erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 30% del finanziamento deliberato.

Il Comitato agevolazioni definisce altresì le procedure e le modalità per la valutazione finale di ogni singolo programma, ovvero per stabilire se lo stesso sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato affatto e adotta le relative delibere.

B) Sono individuati i seguenti termini, modalità e condizioni di realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 (studi di prefattibilità e di fattibilità collegati a investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti):

B.1) Le iniziative devono riguardare il settore di attività del richiedente, che deve essere lo stesso soggetto che intende realizzare e/o partecipare all'investimento. I programmi di assistenza tecnica debbono riguardare investimenti effettuati non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. L'intervento agevolativo viene concesso in forma di finanziamento agevolato.

B.2) La misura e le condizioni dell'intervento agevolativo sono deliberate dal Comitato agevolazioni nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario «*de minimis*».

I criteri di ammissibilità delle spese inserite nella «scheda preventivo» saranno determinati con successiva delibera del Comitato agevolazioni.

Sono ammissibili all'intervento agevolativo le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione dello studio o dell'assistenza tecnica che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento. L'intervento agevolativo può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni.

Il tasso d'interesse del finanziamento agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.

Le altre condizioni di intervento — durata, garanzie, tasso di mora e quant'altro necessario per disciplinare correttamente l'intervento stesso — sono deliberate dal Comitato agevolazioni. In tema di garanzie, il Comitato agevolazioni può prevedere condizioni più favorevoli per le PMI tenuto conto dell'affidabilità delle stesse e della capacità di rimborsare il finanziamento.

B.3) Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato, nonché quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabilite con apposite delibere del Comitato agevolazioni.

Su richiesta del richiedente, il Comitato agevolazioni può prevedere l'erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 70% del finanziamento deliberato.

Il Comitato agevolazioni definisce altresì le procedure e le modalità per la valutazione finale di ogni singolo programma, ovvero per stabilire se lo stesso sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato affatto e adotta le relative delibere.


C) Altri interventi prioritari da individuare e definire.

Con successive delibere di questo Comitato si provvederà a individuare e definire altri interventi prioritari in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 in merito alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo.

2. FUNZIONI DI CONTROLLO.

Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali il Ministero dello sviluppo economico esercita una funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

Al fine di valutare l'efficacia degli investimenti dei fondi pubblici, in ordine alla realizzazione dei singoli progetti approvati, il Ministero dello sviluppo economico, anche mediante ispezioni in loco, accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione. A tal fine, il suddetto Ministero può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e di altri soggetti istituzionali nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.



Il programma annuale dei controlli e i loro esiti sono deliberati dal Comitato agevolazioni.

Le eventuali spese di missione relative all'effettuazione dei controlli continuano ad essere finanziate secondo quanto previsto dalla disciplina vigente alla data della presente delibera.

3. ATTIVITÀ E OBBLIGHI DEL GESTORE, COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO ROTATIVO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 1981, N. 251, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 394.

Per la gestione degli interventi di cui alla presente delibera, il Ministero dello sviluppo economico — sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che si pronuncerà entro 30 giorni — e l'ente gestore Simest S.p.A., stipulano apposita convenzione. Tale convenzione determina le attività e gli obblighi in capo al soggetto gestore nonché i relativi compensi e le modalità di rendicontazione. Per le finalità disciplinate dalla presente delibera, l'ente gestore continua ad utilizzare le disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22044, nonché quelle che affluiscono al conto corrente medesimo in virtù dei ripagamenti dei prestiti concessi. Tali disponibilità, per quanto riguarda gli interventi posti in essere, vengono gestite con le stesse modalità del Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251.

A tal fine l'ente gestore continua ad operare sul predetto conto corrente. Fino alla data di entrata in vigore della nuova convenzione l'ente gestore continua ad operare con i criteri e le procedure attualmente vigenti, e all'avvio della nuova convenzione provvede a rendicontare ai Ministeri vigilanti.

L'organo competente ad amministrare il Fondo rotativo di cui sopra è il Comitato agevolazioni istituito presso la Simest S.p.A. in base alla convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.A., e successive modifiche, per l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998.

Il Comitato agevolazioni, costituito con decreto ministeriale 24 luglio 2008, e successive integrazioni e modificazioni, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato e definisce i criteri, le modalità operative e le direttive per gli interventi nell'ambito dei termini, delle modalità e delle condizioni fissati dalla presente delibera. Il Comitato agevolazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

a) approva le circolari operative che disciplinano le modalità di concessione delle agevolazioni;

b) delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni;

c) delibera in ordine alle modifiche, alle revoche, alle rinunzie e alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonché all'avvio di azioni giudiziarie;

d) delibera sul programma annuale di attività ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione dei progetti approvati;

e) approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme e in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalla presente delibera;

f) delibera in ordine alle commissioni maturate per l'attività svolta dal soggetto gestore del Fondo;

g) delibera, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine alla relazione sull'attività svolta, sulle operazioni accolte e su una analisi comparata dei dati riferiti all'ultimo triennio;

h) delibera in ordine alle proposte avanzate dalla Simest S.p.A. per il miglioramento del rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti;

i) approva annualmente la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo rotativo, alla data del 31 dicembre precedente, nonché la loro rendicontazione;

l) delibera su questioni di carattere generale relative all'amministrazione del Fondo.

4. NORME FINALI.

Entro sessanta giorni dalla data della presente delibera il Comitato agevolazioni emana le previste delibere applicative.

Sino alla piena operatività di tutti gli atti applicativi restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti 25 febbraio 2010.

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 156

10A02882

